



Roma, 22 gennaio 2015
Protocollo: 3514/FB/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°26

Oggetto: Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali – Circolare n. 31/E dell'Agenzia delle entrate -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 2-2015 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Felice Belloli



IL DIRETTORE GENERALE

Roma, 21 gennaio 2015

Prot. 23. 182

Preg.mo dr. Marco Brunelli
Direttore Generale
LNP Serie A

Preg.mo dr. Paolo Bedin
Direttore Generale
LNP Serie B

Preg.mo dr. Massimo Ciaccolini
Segretario Generale
LND

Preg.mo dr. Renato Cipollini
Direttore Generale
Lega Pro

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 2 – 2015, elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali - Circolare n. 31/E dell'Agenzia delle entrate", con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

Michele Uva





UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 2 – 2015

Oggetto: Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali – Circolare n. 31/E dell’Agenzia delle entrate -

Con la Circolare FIGC-UST n. 8 del 2 dicembre 2014, prot. 11.521, sono state fornite le prime indicazioni in ordine alle disposizioni recate dal decreto in oggetto.

In data 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle entrate con Circolare n. 31/E ha fornito i primi chiarimenti sulle norme introdotte riservandosi di esaminare con successivi documenti di prassi quelle in materia di dichiarazione precompilata e di rimborsi IVA che saranno, quindi, oggetto di ulteriori Circolari da parte della scrivente.

Si riepilogano, di seguito, le disposizioni che più possono interessare i destinatari della presente Circolare:

1. Spese vitto e alloggio dei professionisti e redditi di lavoro autonomo non abituale (art. 10);
2. Società in perdita sistematica (art. 18);
3. Comunicazione delle operazioni intercorse con i Paesi *black list* (art. 21);
4. Elenchi INTRASTAT servizi (art. 23) e sanzioni (art. 25);
5. Ritenute sugli agenti (art. 27);
6. Abrogazione della solidarietà passiva in materia di appalti (art.28);
7. Modifica al regime di detrazione forfettaria IVA delle sponsorizzazioni (art. 29);
8. Adeguamento, ai fini IVA, del valore di riferimento degli omaggi alla disciplina delle imposte sui redditi (art. 30);
9. Rettifica IVA crediti non riscossi (art. 31);
10. Soppressione dell’obbligo di depositare copia dell’appello presso la Commissione Tributaria provinciale (art. 36)



1. SPESE VITTO E ALLOGGIO PROFESSIONISTI E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALI

L'art. 10 del decreto n. 175/2014 ha modificato la disciplina recata dall'art. 54, secondo periodo del comma 5 del TUIR, riguardante il trattamento fiscale delle spese di vitto e alloggio relative all'attività di professionisti o di lavoratori autonomi occasionali sostenute direttamente dal committente.

La previgente disciplina prevedeva che le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

La nuova disposizione prevede che *“Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”*.

Con la vigente disposizione, pertanto, il professionista **non dovrà e non potrà** più riaddebitare in fattura il costo delle predette prestazioni sopportate direttamente dal committente essendo completamente irrilevante, ai fini della determinazione del proprio reddito, il valore corrispondente alle prestazioni e somministrazioni in argomento e, per il committente, la deducibilità del costo sostenuto per il servizio alberghiero e/o di ristorazione non sarà più subordinata alla ricezione della parcella del professionista e dipenderà dalle regole ordinariamente applicabili alle rispettive categorie reddituali.

Per espressa previsione della norma il secondo periodo del comma 5 dell'art. 54 del TUIR si applica **solo** alle *“prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente”*. Di conseguenza il nuovo regime, come chiarito nella Circolare n. 31/E, *“non trova applicazione nell'ipotesi in cui tali prestazioni e somministrazioni siano acquistate dal lavoratore autonomo e analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell'ipotesi di prestazioni diverse, quali, ad esempio le spese di trasporto, ancorchè acquistate direttamente dal committente”*.

Per quanto riguarda la deducibilità delle spese in argomento da parte del committente, la Circolare dell'Agenzia precisa che le spese medesime sono **integralmente** deducibili in capo al committente, non operando nei suoi confronti il limite di deducibilità del 75%, fermo restando il presupposto dell'inerenza delle stesse spese rispetto all'attività del committente.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate ritiene che la disposizione finora esaminata sia applicabile anche nel caso di spese concernenti l'attività di lavoro autonomo non abituale di cui alla lett. l) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR.



2. SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA (art. 18)

E' stato ampliato il periodo di osservazione per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, portandolo a cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, a quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo.

La disposizione ha effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica troverà applicazione per il periodo d'imposta 2014, solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta (ossia per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e, per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2011).

3. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERCORSE CON PAESI BLACK LIST (ART. 21)

Sono semplificate le modalità relative alla comunicazione delle operazioni con Paesi *black list*.

Secondo la previgente disciplina, i soggetti passivi IVA avevano l'obbligo di comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate con cadenza mensile o trimestrale tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a 500 euro effettuate e ricevute nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi *black list*.

Con la nuova disposizione viene stabilito che i dati relativi ai rapporti in argomento vanno forniti con **cadenza annuale** e che la soglia di valore complessivo delle operazioni medesime viene elevata a **10.000 euro**. Detto limite si intende non per singola operazione, come nella legislazione previgente, ma **come limite complessivo annuo**, cosicché l'obbligo di comunicazione sussiste una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014). Per finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell'intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell'anno, i contribuenti possono effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014. Tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide. Ciò consente di non effettuare le comunicazioni per operazioni di importo inferiore a 500 euro, anche se effettuate o ricevute dal 13 dicembre 2014 fino al 31 dicembre 2014 e, quindi, per tali operazioni potrà essere omessa la comunicazione anche se le stesse sono di importo complessivo superiore a 10.000 euro.



4. ELENCHI INTRASTAT SERVIZI (ART.23) E SANZIONI PER INESATTEZZE/OMISSIONI (ART.25)

E' prevista dall'art. 23 l'emanazione entro 90 giorni dal 13 dicembre 2014 di un Provvedimento dell'Agenzia delle Dogane di concerto con l'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'ISTAT per apportare modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi generiche, cioè a quelle per le quali il presupposto territoriale si realizza nello Stato in cui è stabilito il committente, rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri.

Il Provvedimento dovrà prevedere la riduzione delle informazioni limitandole ai numeri d'identificazione IVA delle controparti, al valore totale delle transazioni, al codice indicativo del tipo di prestazione resa o ricevuta ed al Paese di pagamento. Le nuove modalità saranno applicabili dalla data che sarà indicata dal Provvedimento.

L'art. 25 del decreto reca modifiche in materia di sanzioni per omessa o inesatta comunicazione di dati statistici e degli elenchi INTRASTAT. In particolare, l'omissione o l'inesattezza dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT, punita, dall'art. 11 del d.lgs. n. 322/1989, con la sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro, si applica alle sole imprese che realizzano scambi commerciali con i Paesi della UE per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro. La sanzione, infine, è applicata una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a nulla rilevando il numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nello stesso.

5. RITENUTE SUGLI AGENTI (ART. 27)

Viene stabilito che la comunicazione da parte degli agenti/rappresentanti di avvalersi di dipendenti o terzi per l'esercizio della propria attività al fine dell'applicazione della ritenuta del 20, anziché del 50, per cento sull'ammontare delle provvigioni non ha più limiti di tempo ed è valida fino a revoca e che la stessa possa essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata.

6. ABROGAZIONE DELLA SOLIDARIETA' PASSIVA IN MATERIA DI APPALTI (ART. 28)

Con l'art. 28 del decreto è stata semplificata la disciplina, prevista dall'art. 35 del d.l. n. 223/2006, relativa alla responsabilità solidale nell'ambito di appalti di opere o servizi in materia di ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Già l'art. 50 del d.l. n. 69/2013 aveva escluso l'IVA dall'ambito oggettivo di applicazione della disciplina; la nuova disposizione estende l'esclusione dalla responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati nell'ambito del contratto di subappalto. Tuttavia, al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nell'ambito degli appalti, è stato modificato l'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (legge Biagi) che prevede, in materia di appalti di opere o di servizi, una responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ed eventuali subappaltatori, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, nonché dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.



In particolare, nella parte in cui viene previsto che il committente che abbia eseguito il pagamento dei trattamenti retributivi dei lavoratori, può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato, è stato inserito l'obbligo, per il committente, di assolvere, ove previsto, gli adempimenti del sostituto d'imposta.

In definitiva, mentre il committente o l'appaltatore che versa il corrispettivo dovuto, rispettivamente, all'appaltatore o al subappaltatore senza aver prima acquisito la documentazione attestante il regolare versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente per le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto o del subappalto, non risponde più – e non è più soggetto alla sanzione pecuniaria compresa tra 5.000 e 200.000 euro – in via solidale con il subappaltatore, resta il vincolo di solidarietà sui trattamenti retributivi e contributi previdenziali tra il committente, appaltatore e subappaltatore, con l'obbligo per il committente di provvedere al ruolo di sostituto d'imposta qualora si trovi lui a corrispondere i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, i contributi previdenziali e assicurativi.

7. MODIFICA AL REGIME DI DETRAZIONE FORFETARIO DELLE SPONSORIZZAZIONI (ART. 29)

Con l'art. 29 del decreto è stata modificata la disciplina della detrazione IVA relativa alle prestazioni di sponsorizzazione prevista nell'ambito del regime forfetario recato dall'art. 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972. Il citato regime forfetario prevede la forfetizzazione della detrazione nella misura del 50 per cento dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, del 10 per cento dell'IVA relativa alle operazioni di sponsorizzazione e nella misura di un terzo per le cessioni di diritti TV e radiofonici.

La modifica recata all'art. 74, sesto comma citato, ha eliminato la particolare detrazione del 10 per cento per le operazioni di sponsorizzazioni riconducendola a quella di carattere generale del 50 per cento. Pertanto, anche le operazioni di sponsorizzazione così come quelle di pubblicità, godono del trattamento forfetario di detrazione IVA nella misura del 50, anziché del 10, per cento.

Tale regime forfetario è applicabile, tra l'altro, alle associazioni e società sportive dilettantistiche che optano per le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991 (art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002).

Come riportato nella Circolare n. 31/E dell'Agenzia delle entrate, *“la previsione di un'unica percentuale – 50 per cento – di detrazione forfetaria per le operazioni di sponsorizzazione e di pubblicità, è stata adottata proprio con particolare riferimento ai soggetti che optano per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, in un'ottica di semplificazione e di riduzione delle sopra evidenziate incertezze applicative causate dalla distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione.*

A seguito della modifica introdotta dall'art. 29 del decreto, pertanto, per gli enti in argomento la distinzione tra le prestazioni di pubblicità e quelle di sponsorizzazione non è più necessaria, in quanto la percentuale di detrazione forfetizzata è uniformata nella misura del 50 per cento”.



Si ritiene che la disposizione possa trovare applicazione in relazione alle fatture di sponsorizzazione emesse dopo l'entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014) e che vada ad incidere nelle liquidazioni del mese di dicembre 2014 o in quelle dell'ultimo trimestre 2014.

8. ADEGUAMENTO DEL VALORE DI RIFERIMENTO DEGLI OMAGGI ALLA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (ART. 30)

L'art. 30 del decreto modifica la disciplina degli omaggi, considerando, in analogia al regime delle imposte sui redditi, fuori del campo di applicazione IVA la cessione gratuita di beni, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, il cui costo unitario sia uguale o inferiore a 50 euro (in precedenza il limite era di 25,82 euro). Lo stesso limite di 50 euro è stato introdotto per le prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

La disposizione si applica alle operazioni effettuate a partire dalla data del 13 dicembre 2014.

9. RETTIFICA IVA CREDITI NON RISCOSSI (ART.31)

L'art. 31 del decreto ha esteso la portata applicativa dell'art. 26 del DPR n. 633/72 che disciplina l'emissione della c.d. "nota di variazione IVA" e, cioè, la facoltà di emettere detta nota ogni qualvolta l'ammontare imponibile di un'operazione già registrata si riduca in conseguenza di eventi patologici (dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose) nonché in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. Detta nota non poteva essere emessa oltre l'anno dalla data di emissione dell'operazione.

Con la modifica recata dall'art 31 del decreto, la nota di variazione potrà essere emessa senza limiti temporali, salvo il termine per esercitare il corrispondente diritto di detrazione, "a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, pubblicato nel registro delle imprese".

Pertanto, a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi delle norme sopra citate recate dal Regio decreto n. 267/1942, oltre alla possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il fornitore/prestatore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente falcidiate per effetto dell'omologazione, potrà ora recuperare l'IVA originariamente versata all'Erario al momento di effettuazione della fornitura/servizio anche oltre il termine dell'operazione originaria.



10. SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI DEPOSITARE COPIA DELL'APPELLO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE (ART. 36)

L'art. 36 del decreto ha eliminato il secondo periodo del comma 2 dell'art 53 del d.lgs. n. 546/1992 che stabiliva il deposito, a pena di inammissibilità, di copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Ai fini della ritualità dell'appello tributario, pertanto, non è più necessario procedere al deposito di copia del gravame presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. La nuova disposizione si applica agli appelli notificati dal 13 dicembre 2014. Per gli appelli notificati fino al 12 dicembre 2014, invece, l'Agenzia delle entrate ritiene prudenzialmente che continui a valere la precedente disciplina e, quindi, resta necessario procedere al deposito presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, tenendo presente che l'adempimento va effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'appello, termine stabilito per la costituzione in giudizio.